

SENT. N. 336/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

composta dai Signori magistrati:

Dott. Giuseppe Iannaccone	Presidente
Dott. Silvia Rita Fabrizio	Consigliere rel.
Dott. Elvira Buzzelli	Consigliere

riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 929/08 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19.11.2013 e vertente

TRA

COMUNE DI L'AQUILA

in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in L'Aquila, presso lo studio dell'Avv. Domenico de Nardis, da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;

APPELLANTE

E

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUTEART-SPAZI IN MOVIMENTO

in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Francavilla al Mare, elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso lo studio dell'Avv. Sara Cecala, da cui è rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luciano Dell'Orso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta in appello;

APPELLATA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante chiede che, in riforma della sentenza impugnata, si respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale teatino n. 55/08 e, per l'effetto, si accerti e dichiari l'inesistenza del presunto credito azionato da controparte, con vittoria delle spese legali.

L'appellata preliminarmente chiede dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta dal Comune di L'Aquila con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 3 luglio 2007 per inesistenza della notifica dell'atto introdotto del giudizio; nel merito, chiede respingersi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo; in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.

OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 4.2.2008 n. 55/08

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ablo

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Chieti dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dal Comune di L'Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 290/07 con cui il Presidente del Tribunale lo condannava al pagamento in favore della ricorrente, Associazione Culturale Muteart, della somma di € 3.000,00, con interessi ed accessori di legge - dovuta per la realizzazione dello spettacolo musicale "Tango Destierros" svoltosi in L'Aquila in data 25.8.2004, nell'ambito della Perdonanza Celestiniana, come da contratto stipulato tra l'Istituzione Perdonanza Celestiniana in persona del suo direttore, Michele Gentile e il legale rappresentante dell'Associazione - a tanto determinandosi per aver il Comune opponente notificato la citazione presso la Cancelleria del Tribunale di Chieti benché la parte opposta avesse eletto domicilio presso lo studio professionale del proprio legale in Tollo, Comune ricompreso nel circondario del medesimo Tribunale, il che escludeva la possibilità della notifica in cancelleria.

Nel proporre appello, il Comune di L'Aquila rilevava come i procuratori della ricorrente iscritti all'Ordine degli Avvocati dell'Aquila non avevano eletto né dichiarato domicilio nel Comune di Chieti, mentre l'Associazione lo aveva eletto presso lo studio dell'Avv. Gialloredo sito in un Comune diverso, Tollo, sicché aveva effettuato la notifica presso la Cancelleria del Tribunale di Chieti, presso il suo domicilio legale.

Censurava quindi la decisione per aver fatto confusione tra il domicilio personale eletto dalla parte ed il domicilio legale dei suoi procuratori non ritenendo applicabile al caso in esame l'istituto di cui all'art. 82 RD n. 37/11934.

Contestava quindi l'"an" della pretesa per non aver la controparte provato di aver eseguito la prestazione oggetto della richiesta di pagamento, non potendosi conferire valore alla pattuizione con il rappresentante dell'Istituzione e difettando l'assunzione di qualsivoglia impegno di spesa da parte di esso Comune o dell'Istituzione. Concludeva, quindi, come in epigrafe.

Costituendosi in giudizio, l'appellata contestava gli avversi assunti rilevando altresì che lo stesso dirigente del settore Servizi Finanziari del Comune, nella missiva all'uopo inviata, aveva dato atto che nei documenti contabili dell'Istituzione risultava un debito di £ 3.000.000 e concludeva per il rigetto dell'appello.

La disposizione di cui all'art. 638 cpc prevede che "Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente (oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito). Se manca l'indicazione del procuratore (oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio) le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria".

Nella specie vi fu sì un'elezione di domicilio, ma non regolare, poiché in violazione dell'art. 82 RD n. 37/1934 (*"I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale*



al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.

In mancanza della elezione di domicilio, questo di intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria."), per essere il Comune di Tollo diverso da quello in cui aveva sede il giudice adito, ossia il Tribunale di Chieti. Inoltre, l'appellata è difesa da due Procuratori che sono iscritti all'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, sicché avrebbero dovuto domiciliarsi in Chieti, Comune in cui ha sede il Tribunale adito, mentre nella specie solo la parte si è domiciliata, peraltro in un Comune diverso, Tollo. Legittimamente quindi, la notifica dell'opposizione è stata effettuata presso il domicilio legale, ossia presso la Cancelleria del Tribunale di Chieti.

Venendo però all'esame del merito, deve concludersi per la infondatezza dell'opposizione, posto che l'Ente appellante si ostina a negare un debito contratto da un proprio organismo di carattere pacificamente strumentale, quale l'Istituzione Perdonanza Celestiniana, al cui direttore all'uopo nominato era stata conferita, ex art. 47 dello Statuto del Comune, la facoltà di stipulare contratti in qualità di organo dell'Istituzione. Del resto, la locandina fatta stampare per l'occasione e allegata in atti riporta l'evento musicale oggetto del contratto stipulato per iscritto dal Direttore con il legale rappresentante dell'opposta, che indica anche il compenso pattuito (€ 3.000,00). Ciò non bastasse, è stato lo stesso Comune appellante, a mezzo del proprio dirigente responsabile dei Servizi Finanziari e della liquidazione dell'Istituzione – a seguito della sua soppressione disposta con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23.3.2005 - ad inviare all'Associazione la missiva avente ad oggetto "revisione contabilità Istituzione Perdonanza ed. 2004" nella quale si affermava che "dai documenti contabili dell'istituzione stessa risulta un debito di € 3.000,00", avente chiara natura di ricognizione di debito.

L'appello deve essere quindi respinto nel merito, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti pronunciata in data 4.2.2008 n. 55/08, così decide nel contraddittorio delle parti:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'Ente appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 1.300,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in L'Aquila nella Camera di Consiglio del 18.3.2014

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE F.F.
Dr.ssa ALESSANDRA D'EMILIO

3

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA

Pubblicata in data 3 APR. 2014

IL CANCELLIERE F.F.
Dr.ssa ALESSANDRA D'EMILIO

